

## CCNL "SERVIZI"

### **Interpretazione Contrattuale Autentica, Integrativa e Parzialmente Modificativa sull'Indennità di mensa per il personale non medico delle Case di cura, di cui all'art. 1, Allegato 8 del CCNL**

Questa Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Interpretazione, Certificazione e Conciliazione ha ricevuto il seguente quesito:

*"Un'Azienda che non ha il servizio mensa aziendale, né alcuna indennità sostitutiva ed applicava il CCNL "Case di Cura UNEBA", essendosi iscritta all'ANPIT, ora applica il relativo Contratto Servizi e, ai fini dell'Allineamento Retributivo, chiede come dovrà essere computata l'Indennità di mensa prevista dall'Allegato 8 dello stesso CCNL."*

A parere di questa Commissione, il quesito proposto ha carattere generale, in quanto la medesima richiesta potrebbe porsi ogni volta che vi sia il passaggio da un Contratto che non prevedeva come obbligatorio il servizio mensa, o i buoni pasto o l'indennità sostitutiva, al citato CCNL "Servizi" per il personale non medico delle Case di cura.

Per quanto precede, questa Commissione emette la presente Interpretazione Contrattuale Autentica, Integrativa e Parzialmente Modificativa dell'art. 1, Allegato 8 al CCNL "Servizi", versione seconda ristampa.

Premesso che:

- A. le Associazioni Datoriali ANPIT, CIDEDEC, Confazienda e UNICA con le Organizzazioni Sindacali CISAL Terziario - CISAL in data 30 ottobre 2012 hanno sottoscritto il CCNL "Aziende e Cooperative esercenti attività nel settore Servizi", di seguito anche solo detto "CCNL Servizi";
- B. nella seconda ristampa del CCNL Servizi il testo contrattuale è stato adeguato all'Interpretazione Contrattuale prot. 13/2014, con inserimento dell'Allegato 8 "Disciplina Specifica per il personale non medico delle Case di Cura";
- C. per effetto dell'art. 51, comma 1, D.P.R. n. 917/1986, "Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro";
- D. a norma del comma 3, art. 6, D.L. n. 333/1992, convertito dalla Legge 359/1992, "Salvo che gli accordi ed i contratti collettivi, anche aziendali, dispongano diversamente, stabilendo se e in quale misura la mensa è retribuzione in natura, il valore del servizio di mensa, comunque gestito ed erogato, e l'importo della prestazione pecuniaria sostitutiva di esso, percepita da chi non usufruisce del servizio istituito dall'azienda, non fanno parte della retribuzione a nessun effetto attinente a istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro subordinato";
- E. il punto e) dell'art. 1 dell'Allegato 8 del CCNL, prevede che "l'indennità sostitutiva di mensa non va considerata come elemento utile per il calcolo dell'indennità di preavviso o della sua indennità sostitutiva, del trattamento di fine rapporto, del trattamento di festività e di ferie, della tredicesima e della erogazione annuale".

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

questa Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Interpretazione, Certificazione e Conciliazione conferma il valore retributivo dell'Indennità sostitutiva di mensa, ancorchè essa sia ininfluenza nella determinazione delle retribuzioni differite e del T.F.R.

In caso di prima applicazione del CCNL "Servizi" al personale non medico dipendente da Case di cura che prima applicavano altro CCNL, ai fini della determinazione dell'Allineamento Retributivo e della Retribuzione Equivalente, in analogia alla "Norma transitoria" dell'art. 176 riferita alle Indennità di Mancata Contrattazione, l'Indennità sostitutiva di mensa dovrà essere calcolata al 90% del suo valore massimo e moltiplicata per il coefficiente 16,545<sup>1</sup>, determinando così il valore convenzionale mensile da computare per la concorrenza della predetta equivalenza retributiva.

Per facilitare gli operatori di settore, si riporta il calcolo del valore convenzionale mensile per indennità giornaliera sostitutiva di mensa di € 5,29, da computare ai fini dell'Allineamento Retributivo, valido per il tempo pieno:

$$€ 5,29 \times 90\% \times 16,545 = \mathbf{€ 78,77} \rightarrow \mathbf{Valore convenzionale mensile}$$

In caso di tempo parziale, il valore convenzionale mensile di € 78,77 dovrà essere computato "pro quota" in proporzione alla percentuale dell'orario di lavoro svolto.

Determinato l'Allineamento Retributivo, al Lavoratore spetteranno mensilmente tutte le voci previste dal CCNL in base all'effettiva presenza al lavoro e, pertanto, le Indennità di Mancata Contrattazione saranno riconosciute con i criteri dell'art. 141 del CCNL e l'Indennità sostitutiva della mensa con quelli dell'Allegato 8 al CCNL, così come modificati dalla presente Interpretazione.

**Conclusioni**

1) Il testo dell'art. 1, Allegato 8) al CCNL "Servizi" è così modificato:

***"Art. 1: Mensa***

- a) *Qualora non esista una mensa aziendale, sarà corrisposta ai lavoratori un'indennità sostitutiva di € 5,29 giornalieri per ogni giorno di effettiva prestazione di lavoro.*
- b) *In alternativa alla disciplina che precede, l'azienda potrà optare per la concessione di un buono pasto o, in caso di trasferta, per il riconoscimento del costo dei pasti secondo le norme aziendali.*
- c) *L'eventuale fruizione dei servizi mense avverrà alle condizioni concordate localmente.*
- d) *Il lavoratore che, per sua volontà, non usufruisca della mensa, là dove essa esista in azienda, non avrà diritto alla predetta indennità sostitutiva, né di ricevere il buono pasto.*
- e) *L'indennità sostitutiva di mensa non va considerata come elemento utile per il calcolo dell'indennità di preavviso o della sua indennità sostitutiva, del trattamento di fine rapporto, del trattamento di festività e di ferie, della tredicesima e della erogazione annuale.*
- f) *Ai soli fini dell'Allineamento Retributivo, in caso di cambio di CCNL, l'Indennità sostitutiva di mensa sarà computata nel suo valore convenzionale mensile di € 78,77, proporzionalmente ridotto in caso di tempo parziale. Resta inteso che tale valore convenzionale, come previsto al punto e) che precede, non sarà utile ai fini della determinazione del T.F.R., della tredicesima mensilità, del preavviso, delle ferie o di qualsivoglia altra retribuzione differita."*

<sup>1</sup> 21 giorni x 11 mesi : 13 : 1,074 (incidenza T.F.R.) = 16,545

- 2) A norma del punto “Esemplificazioni e Interpretazioni” della Premessa del CCNL “Servizi”, la presente Interpretazione sarà pubblicata nei siti istituzionali e nel sito dell’Ente Bilaterale ([www.enbic.it](http://www.enbic.it)) e avrà piena efficacia generale dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione.

Roma, 22 dicembre 2015

*La Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Interpretazione, Certificazione e Conciliazione*

Rappresentante Datoriale  
(Franco Ravazzolo)



Rappresentante Sindacale  
(Alice Fioranzato)

Il Presidente avv. Fulvio De Gregorio